REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1426 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2015

relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([1]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4) Nei suoi pareri del 7 marzo 2012 ([2]) e del 28 ottobre 2014 ([3]) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina non ha effetti dannosi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che esso può migliorare il rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso. L'Autorità ha anche ritenuto che tale conclusione può essere estesa alle galline ovaiole. Poiché la modalità di azione può ritenersi la stessa in tutte le specie avicole, detta conclusione può essere estesa per estrapolazione alle specie avicole minori da ingrasso e ovaiole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione del preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo e piperina dimostra che sono rispettate le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite in tale allegato.

([1]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([2]) *EFSA Journal* 2012;10(3):2620.
([3]) *EFSA Journal* 2014;12(11):3896.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici).									
4d10	DSM Nutritional Products AG rappresentata nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. Polonia	Preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo, piperina	*Composizione dell'additivo* Preparato di acido benzoico, timolo, eugenolo, piperina avente un tenore di: — acido benzoico 80 %-83 % — timolo 1 %-1,9 % — eugenolo 0,5 %-1 % — piperina 0,05 %-0,1 % — salicilato di benzile, salicilato di isoamile e trans-anetolo ≤ 0,6 % *Caratterizzazione delle sostanze attive* acido benzoico (≥ 95,5 % in purezza): $C_7H_6O_2$ n. CAS: 65-85-0 Timolo (1): $C_{10}H_{14}O$ n. CAS 89-83-8 eugenolo (1): $C_{10}H_{12}O_2$ n. CAS 97-53-0 piperina (1): $C_{17}H_{19}O_3N$ n. CAS 94-62-2 salicilato di isoamile (1) n. CAS 87-20-7 salicilato di benzile (1) n. CAS 118-58-1 trans-anetolo (1) n. CAS 4180-23-8	Polli da ingrasso Galline ovaiole Specie avicole minori da ingrasso e ovaiole	—	—	300	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità quando incorporati in pellet. 2. L'additivo non va impiegato con altre fonti di acido benzoico o di benzoati: 3. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti. 4. Dose minima raccomandata: 300 mg/kg di mangime completo.	15.9.2025

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			Metodo di analisi ([2]) Determinazione del contenuto di acido benzoico negli additivi per mangimi e nelle premiscele: — cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa, abbinata a un rivelatore a ultravioletti (RP-HPLC-UV). Determinazione del contenuto di acido benzoico nel mangime composto: — spettrometria di massa con diluizione isotopica e gascromatografia (GC-IDMS). Determinazione del contenuto di timolo, eugenolo e piperina negli additivi per mangimi: — gascromatografia abbinata a un rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).						

([1]) JECFA, edizione online: «Specifications for Flavourings». http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-flav/index.html#T
([2]) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports